



DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

85/15

03 APR 2025

DECRETO DIRIGENZIALE N. 101 /DA del

Oggetto: Contenzioso VENUTA CARMELO GIUSEPPE+ 1 C/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione Sentenza n. 1055/2024 del TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. RG 237/2015 tra le parti VENUTA CARMELO GIUSEPPE Cod..Fisc. VNTCLM59T11G699A c/CAS è stata emessa la sentenza n° 1055/2024 del 13/11/2024 con la quale questo Consorzio è stato condannato al pagamento della somma di € 3.027,22 oltre interessi e rimborso spese legali per una spesa complessiva di € 4634,39;

Considerato che con PEC del 27/3/2025 illegale del Sig. Venuta ha comunicato il codice IBAN del proprio cliente ed il proprio regime IVA sul quale accreditare il pagamento della suddetta Sentenza, chiedendo altresì il rimborso dell’Imposta di registro già anticipata dal proprio cliente ;

Visto l’art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell’ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all’Ente.”

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4634,39 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2025/2027, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1055/2024 del 13/11/2024 del TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. in favore di VENUTA CARMELO GIUSEPPE nato il 11/12/1959 a PIRAINO cod. fisc. VNTCLM59T11G699A , mediante accredito sul c/c IBAN IT63D 03069 82100 100000 009798 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. R.G. 237/2015**, promossa da:

VENUTA CARMELO GIUSEPPE (C.F. VNTCML59T11G699A), elettivamente domiciliato in Piraino, Via S. Madonna del Tindari n. 285 presso lo studio dell'Avv. Marilena Bonfiglio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

Attore

Contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (P.I. 01962420830), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, piazza Stazione n. 7 presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Grosso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

Convenuto

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Carmelo Giuseppe Venuta citava in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 15.09.2006.

In particolare, l'attore rappresentava che nel percorrere l'Autostrada A20 Messina-Palermo, mentre era in corso un violento temporale, giunto circa all'altezza del Km 40 in Barcellona Pozzo di Gotto, perdeva il controllo della vettura Volkswagen tg. AV203FY, dallo stesso condotta, per poi impattare sul guard rail posto a sinistra della corsia di sorpasso, riportando lesioni personali documentate da certificazioni mediche rilasciate dal Presidio Ospedaliero Barone L. Romeo di Patti, oltre danni al proprio mezzo.

Deduceva che il sinistro era riconducibile alla disomogeneità del livello del manto stradale, che determinava la raccolta delle acque ove il livello del manto era inferiore, impedendone il regolare deflusso, nonché all'ostruzione dei canali di scolo, incapaci di accogliere le acque piovane per la presenza di rifiuti e sterpaglie.

L'attore rilevava che la presenza dell'insidia imprevedibile ed inevitabile - e quindi la responsabilità per il sinistro intercorso - fosse unicamente ascrivibile alla Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale ente gestore della strada nonché soggetto tenuto alla relativa manutenzione, e chiedeva il risarcimento dei danni per complessivi € 12.251,82, di cui € 4.742,38 per danni patrimoniali relativi alla rimozione e riparazione del mezzo di sua proprietà (come da n. 7 fatture indicate all'atto introduttivo), € 6.157,44 per danni non patrimoniali riconnessi alle lesioni personali riportate a seguito del sinistro (in specie € 3.393,76 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, € 1.532,19 a titolo di danno biologico da inabilità temporanea, € 1.231,49 a titolo di danno morale), oltre alle spese mediche sostenute per € 680,00, con vittoria di spese e compensi.

Costituendosi in giudizio, il Consorzio per le Autostrade Siciliane contestava le domande attoree, rilevando in particolare: a) che *“da quanto emerge anche dalla perizia tecnica di parte a firma del Per. Ind. Nunziatina Busacca, si evince, in realtà, la sussistenza di una esclusiva responsabilità in capo all'attore in merito al sinistro per cui è causa”*, sicché i relativi danni risulterebbero ascrivibili in via esclusiva alla condotta negligente del danneggiato; b) l'assenza di responsabilità dell'ente in quanto *“la notevole estensione dell'area autostradale impedisce all'Ente concessionario di esercitare quel potere di fatto sul bene che costituisce presupposto imprescindibile della custodia sancita dall'art. 2051 c.c.”*, ed altresì che il sinistro si sarebbe verificato per caso fortuito riconducibile all'eccezionalità dei fenomeni atmosferici abbattutisi sul luogo del sinistro; c) che non risulta dimostrato, neppure ai sensi dell'art. 2043 c.c., il nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni asseritamente riportate poiché l'evento sarebbe addebitabile alla condotta incauta del conducente, verificatosi in condizioni di perfetta visibilità e, in ogni caso che, la fattispecie concreta esulava dall'ipotesi di insidia o trabocchetto, posto che l'allagamento interessava un'area molto vasta e la pozzanghera aveva una notevole dimensione, donde la piena visibilità della stessa; d) la carenza di prova in ordine alla qualità ed alla entità dei danni asseritamente subiti dal Venuta. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese e compensi.

Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 23.03.2017 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti.

N. R.G. 237/2015

Con ordinanza del 29.01.2021 il Giudice istruttore, in persona di altro decadente, disponeva consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, nominando all'uopo il dr. Angelo Munafò, il quale depositava l'elaborato peritale in data 01.12.2022.

Indi all'udienza del 13.11.2024, preciseate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da Carmelo Giuseppe Venuta deve ritenersi meritevole di accoglimento e va, pertanto, accolta, nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Deve osservarsi, in punto di diritto, che in forza di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., *“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”*. Nel declinare la portata della citata norma nell'ambito della peculiare fattispecie della responsabilità per omessa manutenzione di beni demaniali, la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che: *“Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”* (ex multis v. Cassazione civile sez. III - 09/03/2020, n. 6651; cfr. nel medesimo senso anche Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12166).

In relazione alla fattispecie in esame, la Suprema Corte ha, peraltro, affermato che *“affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c.”* (v. Cass. civile sez. III, 06/06/2008, n.15042).

Ciò posto, alla luce dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine al verificarsi dell'evento dannoso, nonché alla sua riconducibilità eziologica al cattivo stato di manutenzione del manto stradale, che ha determinato il formarsi di ristagni d'acqua.

Ed invero, il teste Antonino Faranda, sentito all'udienza del 28.03.2019, conducente del carro attrezzi chiamato per la rimozione del mezzo, giunto sui luoghi del sinistro, circa quaranta minuti dopo la chiamata di soccorso del Venuta, ha confermato che il manto stradale si presentava ancora allagato e ha altresì riferito la presenza di una “cunetta allagata” (cfr. verbale ud. 28.03.2019).

Le medesime circostanze sono state confermate dal teste Ceraolo, il quale ha riferito della presenza di un “avvallamento” in corrispondenza del quale vi era una pozzanghera (cfr. pag. 3 verbale ud. 02.10.2018), nonché dal teste Vincenzo Murasia, sentito all'udienza del 02.10.2018, che ha narrato che il mezzo dell'attore giaceva fermo in un'aiuola nel lato sinistro della carreggiata.

Le dichiarazioni rese dai testi, da ritenersi dotate di un adeguato grado di credibilità poiché sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, costituiscono dunque sufficiente prova delle anomalie della sede stradale nel luogo del sinistro – in specie la disomogeneità del manto stradale oltre che un insufficiente deflusso delle acque meteoriche - riconducibili all'omessa manutenzione della *res* da parte del custode.

Dalle risultanze probatorie deve ritenersi provato, infine, il nesso causale tra i danni lamentati ed il bene custodito, elemento che per costante giurisprudenza può essere stabilito anche tramite ragionamenti presuntivi (cfr. Cassazione civile sez. III - 24/04/2024, n. 11060). Al riguardo, deve evidenziarsi che costituiscono indizi gravi precisi e concordanti, *ex art. 2729 c.c.*, il verificarsi del sinistro in prossimità dell'accumulo di acqua piovana lungo la carreggiata, il compendio fotografico allegato dall'attore – il quale ritrae il veicolo del Venuta vistosamente attinto da fango lungo la fiancata ed in corrispondenza degli pneumatici - nonché le certificazioni mediche rilasciate in data 15.09.2006 dal Presidio Ospedaliero Barone I Romeo di Patti – Struttura Semplice di Pronto Soccorso, dalle quali emerge la riconducibilità delle lesioni lamentate al sinistro occorso.

Diversamente, il C.A.S., non ha provato – in ossequio al principio di diritto sopra richiamato – che l'evento dannoso fosse addebitabile a circostanze estrinseche non conoscibili o eliminabili attraverso l'immediata e diligente attivazione del custode, né la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito.

Deve, sul punto, osservarsi che per consolidato orientamento della Corte di Cassazione “*in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della*

ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia" (v. Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30521). Non può che evidenziarsi, pertanto, che nell'invocare la sussistenza dell'esimente il C.A.S. non ha in alcun modo dimostrato – e per vero neppure allegato – che il fenomeno temporalesco intercorso nella giornata del 15.09.2006 abbia assunto i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità richiesti dal citato indirizzo ermeneutico al fine della configurabilità del caso fortuito, essendosi, invece, limitato a lamentare la riconducibilità della presenza di una pozzanghera d'acqua piovana sul tratto autostradale alle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona nel periodo di riferimento. Contrariamente, deve ritenersi che rientra nel potere di gestione ordinario dell'impresa la manutenzione del manto stradale – nel caso di specie caratterizzato da avvallamenti – nonché l'adozione delle necessarie cautele volte a consentire il deflusso dell'acqua piovana a fronte delle esigenze contingenti che possano presentarsi (quali le abbondanti precipitazioni).

In definitiva, in applicazione dell'art. 2051 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni derivanti dal sinistro *de quo* non può che ritenersi addebitabile al cattivo stato di manutenzione e, pertanto, al contegno omissivo del custode-proprietario del bene.

Acclarata la sussistenza della responsabilità del C.A.S., occorre tuttavia procedere alla disamina dell'eccezione formulata da parte convenuta in merito alla possibilità, per il conducente, di accorgersi della presenza del ristagno d'acqua, evitando così il verificarsi del sinistro.

Orbene, occorre premettere che l'ipotesi del concorso colposo del creditore/danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., applicabile anche in materia di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c., configura non un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, sicché la stessa deve essere verificata ed esaminata, anche d'ufficio, dal Giudice *"attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte"* (v. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 2.4.2021, n. 9200).

Va, peraltro, evidenziato che la consolidata giurisprudenza di merito ha affermato che *"va esclusa la responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada di proprietà*

dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente sulla pubblica via. In tal caso infatti gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, normativamente delimitata dall'art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale” (v. Corte appello sez. II - Ancona, 04/06/2019, n. 924; cfr. anche Tribunale sez. III - Bari, 09/02/2011, n. 454). Alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte di Cassazione, la quale attraverso plurimi pronunciamenti ha osservato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche uffiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (cfr. *ex multis* Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886).

Segnatamente, nel caso di specie, l'evento dannoso per cui è causa, risulta pacificamente verificatosi durante un violento temporale, ed in condizione di scarsa visibilità, circostanze che avrebbero dovuto indurre il conducente del veicolo ad adottare le ragionevoli cautele del caso - prima fra tutte la riduzione della velocità - evitando così i danni causati dal rovinoso sbandamento.

Effettuate le opportune premesse ermeneutiche ed in fatto, all'esito di un giudizio probabilistico di regolarità causale, condotto alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo l'*id quod plerumque accidit*, deve ritenersi che la condotta del danneggiato, pur non caratterizzata da esclusiva efficienza causale, sia idonea ad assumere rilievo nell'ambito della valutazione del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., nel senso sopra precisato.

In definitiva, alla luce del dinamismo causale dell'evento dannoso, va riconosciuto il concorso del danneggiato nella produzione del sinistro nella misura del 50%, dovendo per converso attribuirsi al consorzio convenuto la responsabilità dell'evento nella misura del residuale 50%.

Venendo alla determinazione del *quantum* risarcitorio, ed in particolare con riferimento alle lesioni riportate da Carmelo Giuseppe Venuta, dalla relazione peritale a firma del C.T.U. dott. Angelo Munafò,

da ritenersi redatta secondo un *iter* argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, è emerso che l'odierno attore ha riportato a seguito del sinistro “*Trauma contusivo regione fronto-parietale sx,Cervicalgia post-traumatica*” e che, anche a distanza di anni dal sinistro, lo stesso risultava ancora affetto da “*Sindrome vertiginosa e cefalea da postumi soggettivi di trauma cranico*”. Il C.T.U., pertanto, sulla scorta delle tabelle previste dal D.M. del 03.07.2003, ha effettuato la quantificazione della percentuale di danno biologico nella misura del 1%, accertando altresì una invalidità temporanea parziale al 75% per n. 4 giorni, al 50% per n. 10 giorni ed al 25% per n. 10 giorni.

Conseguentemente, applicando la tabella di danno biologico di lieve entità e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 47), il risarcimento del danno subito da Carmelo Giuseppe Venuta può determinarsi in complessivi € 1.352,07 (di cui € 772,05 a titolo di danno biologico permanente, € 165,72 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%, € 276,20 a titolo di invalidità temporanea parziale 50% ed € 138,10 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%). Operata la decurtazione del 50% in ragione del concorso di colpa *ex art. 1227 c.c.*, deve, pertanto, essere riconosciuta a Carmelo Giuseppe Venuta, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma complessiva di € 676,03.

Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. *aestimatio*) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. *taxatio*) - sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “*compensativi*”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).

Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale, dalla data della presente sentenza al saldo.

Vanno altresì riconosciute in favore dell'attore le spese mediche sostenute per come risultanti dalla documentazione versata in atti, e riconosciute congrue dal perito del giudice, pari a complessivi € 680,00 (v. fattura n. 51 del 30.11.2006 del dott. Lombardo Carmela).

Quanto, invece, al preteso danno morale, va osservato che seppur sia ormai pacifico che allo stesso possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un'erronea premissione di tali profili,

è necessario che il danneggiato deduca di avere specificamente patito pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8391).

La risarcibilità del danno biologico e, al contempo, di quello morale postula, dunque, la specifica allegazione e prova dei due diversi tipi di pregiudizio subiti da parte dell'asserito danneggiato, in ossequio ai canoni propri della distribuzione dell'onere probatorio nelle cause di responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2697 c.c..

Venendo al caso di specie ed in coerenza a quanto rilevato, in difetto di specifica allegazione e prova in ordine ad asseriti pregiudizi morali ovvero di una sofferenza psichica riconducibile al sinistro oggetto di causa, deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento *in parte qua* della domanda.

Con riguardo alla richiesta risarcitoria avanzata da Giuseppe Carmelo Venuta, quale proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, deve ritenersi parzialmente provato il danno patrimoniale subito dall'attore per la rimozione e riparazione del mezzo coinvolto nel sinistro, fino al concorrere del minor importo, rispetto al *petitum*, di € 4.022,38 atteso che, rispettivamente, il teste Ceraolo Diego, dipendente dell'autofficina Campo Gomme, sentito all'udienza del 02.10.2018, ha confermato le lavorazioni, in quanto dallo stesso eseguite, e l' importo di € 517,20 indicati nella fattura accompagnatoria n. 165 del 18.10.2006; il teste Giordano Natalino, titolare della omonima autocarrozzeria, sentito all'udienza del 28.03.2019, ha confermato l'importo di € 2.580,00 indicato nella fattura n. 29 del 30.10.2006; il teste Antonino Faranda, sentito anch'esso all'udienza del 28.03.2019, ha confermato di avere rilasciato al Venuta n. 3 fatture, ed in particolare la fattura 79-B del 28.09.2006 per l'importo di € 174,00 alla rimozione del mezzo dalla sede autostradale e le altre due, n. 00121-A del 28.09.2006 per l'importo di € 551,18 e n. 206 del 17.10.2006 per l'importo di € 200,00 relative ad ulteriori riparazioni meccaniche; nessun riscontro è stato, per converso, fornito in ordine alle ulteriori fatture depositate in atti.

Quanto, infine, alla chiesta refusione dell'importo di € 672,00 quale corrispettivo della perizia giurata sullo stato dei luoghi, a firma dell'ing. Nunziatina Busacca, deve osservarsi che la Suprema Corte ha affermato che: *“Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice di procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno*

N. R.G. 237/2015

assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza” (v. Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24188).

Orbene, nel caso di specie, in disparte la carenza di prova in ordine all’effettivo esborso – avendo l’attore versato in atti un semplice preavviso di fattura - deve rilevarsi l’irrilevanza degli accertamenti peritali espletati dal consulente di parte ai fini del decidere, tenuto conto del considerevole lasso di tempo (tre anni), intercorso tra il giorno del sinistro ed i rilievi effettuati dal perito, cui consegue la sua esclusione dalle spese rimborsabili in favore del Venuta.

La domanda risarcitoria dei danni patrimoniali avanzata da parte attrice va, dunque, parzialmente accolta nei limiti già evidenziati e, operata la decurtazione del 50% in ragione del concorso di colpa *ex art. 1227 c.c.*, va riconosciuta in favore di Carmelo Giuseppe Venuta, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di € 2.351,19 (pari al 50% dell’importo di € 4.702,38 – di cui € 680,00 per spese mediche ed € 4.022,38 per danni al mezzo).

In ordine al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, spese di rimozione del veicolo nonchè per riparazione del mezzo, trattandosi di credito avente ad oggetto, *ab origine*, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all’art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all’effettivo soddisfo.

L’accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore rispetto al *quantum* richiesto e l’accertamento della concorrente responsabilità del danneggiato integrano – in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n. 27364) – la sussistenza della soccombenza reciproca, cui consegue la parziale compensazione, in ragione del 50%, delle spese processuali ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., le quali vanno poste – nella misura residua - a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa – tenuto conto dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno - ed all’attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.

Le spese di consulenza tecnica d’ufficio per come in atti già liquidate vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 237/2015,

N. R.G. 237/2015

ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:

- **condanna** il Consorzio per le Autostrade Siciliane, al pagamento, in favore di Carmelo Giuseppe Venuta, del complessivo importo di € 3.027,22, quale risarcimento del danno per i fatti di causa, di cui € 676,03 a titolo di danno biologico ed € 2.351,19 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- **condanna** il Consorzio per le Autostrade Siciliane, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali, liquidate – a compensazione già operata - in complessivi € 1.135,71 di cui € 135,71 per spese ed € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- **pone** le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.

Barcellona Pozzo di Gotto, 13.11.2024.

Il Giudice

Dott. Mirko Intravaia

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

DETALLO DI VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 25031112504253607 **Saldo delega** 0,00
DATA DEL VERSAMENTO 1 1 0 3 2 0 2 5 **ABI** 00000 **CAB** 00000

CONTINUAZIONE

CODICE FISCALE V N T C M L 5 9 T 1 1 G 6 9 9 A

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI VENUTA CARMELO GIUSEPPE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETALLO DI VERSAMENTO

CODICE UFFICIO	CODICE ATTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI		
T X H	1 0 3 3 6 7 7 0 4 7 3			
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento
ERARIO		A196		2024
ERARIO		6099	01/01/2023	01/01/2023